



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2011

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – PENSIONI INTEGRATIVE PRIVATE

Il limite di deduzione dei contributi alla previdenza complementare (sia del titolare che per i suoi familiari a carico) è di euro 5.164,57 complessivamente. L'importo dei contributi che non sono stati dedotti per qualunque motivo in dichiarazione dei redditi (perchè eccedenti il limite oppure perchè non c'era capienza in dichiarazione o dichiarazione non fatta etc) devono essere comunicati all'ente di previdenza entro il 31/12 dell'anno successivo a quello di versamento. Questo perchè gli enti pensionistici tasseranno in modo diverso, quindi più agevolato, le pensioni i cui contributi non sono stati dedotti. Tale adempimento non è obbligatorio ma è solo a vantaggio della futura pensione integrativa privata.

AGEVOLAZIONE 36% PER LAVORI ESEGUITI SUL CONDOMINIO – NOVITA 2011

** Soppressione della comunicazione preventiva di inizio attività da inviare all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara; tale comunicazione è sostituita con l'indicazione nella prima dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore (conduttore, comodatario etc) gli estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato etc e dagli altri dati richiesti per il controllo.

** Soppressione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera.

** Tutte le fatture per servizi emesse nei confronti di un condominio sono soggette a ritenuta al pagamento del 4% da parte del condominio stesso, ma se i lavori riguardano una ristrutturazione del condominio allora occorre anche che il condominio paghi tramite bonifico bancario; dato che la banca trattiene per legge per tali bonifici il 10% del totale degli importi a titolo di acconto, il condominio **NON DEVE TRATTENERE IL 4%**, cioè la ritenute la fa solo la banca.

IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO

Immobili posseduti all'estero e successione in caso di decesso del proprietario: all'estero occorrerà procedere con le pratiche di successione pagando la relativa imposta; in Italia occorrerà procedere alla redazione della successione includendo anche i beni all'estero, ma l'imposta pagata all'estero è detraibile da quella Italiana proporzionalmente al valore dei beni all'estero.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

AGEVOLAZIONE 55% RISPARMIO ENERGETICO

Agevolazione 55%: il termine per effettuare l'invio all'Enea dei dati è 90 giorni dal termine dei lavori, quindi dal collaudo del tecnico e non dalla data dell'ultimo pagamento.

ILLEGITTIMITA DEGLI STUDI DI SETTORE: DENUNCIA ALLA COMMISSIONE UE

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili AIDC ha denunciato a maggio 2011 alla commissione Ue l'illegittimità dell'imposizione fiscale fondata sugli studi di settore ai fini iva questo perché una volta inviato l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, il contraddittorio (previsto per legge) diventa solo una formalità, un rimedio fittizio e apparente al quale alla meglio si può solo transare per ridurre l'imponibile; inoltre:

** i contribuenti sono impossibilitati a contestare il calcolo matematico degli studi per i quali non si conoscono neppure i presupposti e le formule

** al contribuente non è concesso far valere le risultanze della propria contabilità.

Se la denuncia dovesse essere accolta a livello europeo, rappresenterebbe un fatto importante a cui far riferimento anche per i contenziosi relativi alle imposte dirette.

NUOVI LIMITI CONTABILITA SEMPLIFICATA

Contabilità semplificata: modifica dei limiti: a partire dal 01/01/2011 i nuovi limiti per adottare la contabilità semplificata (e quindi non essere obbligati a quella ordinaria) sono:

- 400.000 euro per le attività di prestazione di servizi
- 700.000 euro per altre attività.

VERSAMENTI MODELLO F24

Versamenti e adempimenti scadenti di sabato o in un giorno festivo: sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo - decreto sviluppo 2011 -

BENI DI IMPRESA ANDATI DISTRUTTI O OBSOLETI E/O ROTTAMATI

E' possibile autocertificare la distruzione di beni per atti accidentali, demolizione, obsolescenza etc. fino ad un valore di euro 10.000. Oltre occorre una attestazione da parte delle pubbliche autorità etc



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**